

## CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

## CORTE DI APPELLO DI MILANO

### UNIONE LOMBARDA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

#### LINEE GUIDA PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DA PARTE DEGLI AVVOCATI EX L. 53/1994

(aggiornamento 27.3.2014)

#### 1. Premessa

Le Corti di Appello di Brescia e Milano e l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

• preso atto che dal 24 maggio 2013, a seguito della pubblicazione del Decreto 3.4.2013 n. 48 "Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", sono divenute efficaci le modifiche alla L. 53/1994 che hanno esteso agli avvocati la facoltà di notificazione a mezzo PEC;

• ritenuto che al fine del più efficace utilizzo dello strumento, pur ribadita la libertà di determinazione di ogni singolo magistrato, sia necessario fornire alcuni indirizzi interpretativi condivisi;

formulano le seguenti linee guida, cui seguono alcune indicazioni operative con lo scopo di favorire il destinatario della notificazione e di dare al giudice le informazioni essenziali per verificare la regolare costituzione del contraddittorio.

#### 2. Le notifiche eseguite prima del 15.12.2013

L'art. 3 *bis* L. 53/1994 prevede che la notificazione possa essere eseguita da un indirizzo PEC dell'avvocato notificante risultante da pubblici elenchi verso un indirizzo PEC del destinatario, parimenti risultante da pubblici elenchi.

L'art. 16 *ter*<sup>1</sup> D.L. 179/2012 dispone che, a decorrere dal 15.12.2013, si intendano quali pubblici elenchi quelli individuati da tale norma.

Deve però ritenersi che tale disposizione non abbia precluso di procedere alla notificazione a mezzo PEC anche prima di tale data servendosi di indirizzi presenti in elenchi che godano di natura pubblica, e, in particolare, del registro delle imprese<sup>2</sup>, degli albi tenuti da ordini e collegi professionali, dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni<sup>3</sup> (tutti introdotti dall'art. 16

<sup>1</sup> l'art.16 *ter* D.L. 18.10.2012 n.179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" recita: "Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia."

<sup>2</sup> consultabile al link <http://www.registroimprese.it>

<sup>3</sup> consultabile al link <http://www.indicepa.gov.it>

D.L. 185/2008), e del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE<sup>4</sup>) previsto dalle Regole Tecniche per il Processo Telematico.

### **3. La prova della notificazione**

Allo stato attuale sono in corso di definizione da parte degli organi tecnici del Ministero della Giustizia le modalità per il deposito in via telematica della prova della notificazione eseguita a mente dell'art.3 bis L. 53/1994. Appare pertanto necessario determinare le modalità con le quali detta prova possa essere fornita mediante deposito tradizionale.

La prova della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e, in particolare, dalla ricevuta di avvenuta consegna, che certifica il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario ed il momento nel quale è avvenuto. Contenendo la copia integrale del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare quali siano l'atto o gli atti effettivamente recapitati al destinatario.

L'art. 9 L.53/1994 dispone che l'avvocato, nel caso non sia possibile procedere al deposito telematico, possa fornire al cancelliere, ai fini dell'annotazione a margine del provvedimento dell'avvenuta opposizione o impugnazione, prova della notificazione mediante estrazione di copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 826<sup>5</sup>.

Deve ritenersi che tale modalità operativa possa essere senz'altro estesa anche alla prova della notificazione, ferma restando la facoltà del giudice, in caso di contestazione o, comunque, ove ritenuto opportuno, di richiedere la produzione dei file informatici relativi al messaggio PEC inviato.

Al fine di dimostrare la riconducibilità dell'indirizzo al destinatario della notificazione verrà prodotto per via cartacea un certificato della Camera di Commercio da cui ciò risulti, o un estratto dell'albo professionale, o un altro idoneo documento che consenta di ritenere l'indirizzo riferibile al soggetto destinatario.

### **4. L'apposizione della marca sull'atto notificato**

L'art. 10 L. 53/1994 prevede che al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura all'atto notificato debba essere apposta apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia<sup>6</sup>. La norma prevede altresì che, quando l'atto è notificato a mezzo PEC, al pagamento della suddetta marca si provveda mediante sistemi telematici.

Allo stato, così come il deposito, non risulta possibile effettuare con mezzi telematici il pagamento della marca di cui sopra. Deve ritenersi peraltro che l'onere relativo debba essere assolto mediante versamento secondo le tradizionali modalità, apponendo poi la marca alle copie del messaggio e delle ricevute estratte su supporto analogico come previsto dal punto precedente.

---

<sup>4</sup> Registro Generale degli Indirizzi Elettronici previsto dal DM 44/2011 ([pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it) - per la consultazione <http://pst.giustizia.it/PST/> → scheda "servizi" → login tramite smart card → "accedi" a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

<sup>5</sup> Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

<sup>6</sup> fino a 2 destinatari: €2,58; da 3 a 6 destinatari: €7,75; 7 o più destinatari: €12,39

Milano, 16 aprile 2014  
Il Presidente della Corte d'Appello di Brescia  
Il Presidente della Corte d'Appello di Milano  
Il Presidente dell'Unione Lombarda  
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

  
Graziana Campanato

  
Giovanni Canzio

  
Paolo Giuggioli

## INDICAZIONI OPERATIVE

### A. L'avviso al destinatario

Sebbene la L. 53/94 preveda quale unico avviso al destinatario in ordine alla natura del messaggio la dicitura "Notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53" da inserire nell'oggetto dello stesso, si suggerisce di inserire nel corpo del messaggio un avviso più completo in ordine alla natura di notificazione del messaggio ed ai suoi possibili effetti sui diritti del destinatario, oppure una copia dell'atto oggetto di notificazione senza firma digitale. Poichè il destinatario potrebbe incontrare difficoltà nel consultare gli atti notificati che, com'è noto, possono essere in tutto o in parte muniti di firma digitale e, quindi, essere trasmessi nel formato .p7m, si suggerisce di inserire una breve nota di istruzioni alla loro corretta gestione.

L'avviso potrà essere del seguente tenore:

"Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:  
1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Agenzia per l'Italia Digitale: <http://dss.digitpa.gov.it/dss->

[webapp/home](#)

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente, consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>".

## **B. Gli elenchi pubblici**

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma, 1, la notificazione potrà essere eseguita esclusivamente utilizzando indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi.

Si tratta, attualmente, dei seguenti:

- 1) INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) ([www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)) (art. 6 bis D.Lgs. 7.3.2005 n.82 – Codice dell'amministrazione digitale);
- 2) albi ed elenchi tenuti da ordini e collegi professionali (art.16, comma 10, D.L. 29.11.2008 n.185);
- 3) registro delle imprese (art. 16, comma 6, D.L. 29.11.2008 n.185);
- 4) indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) (art.16, comma 8, D.L. 29.11.2008 n.185);
- 5) Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) (art. 7 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) (<http://pst.giustizia.it/PST/>).

Ad essi si aggiungeranno:

- 6) domicilio digitale del cittadino (quando sarà attivata la nuova anagrafe della popolazione residente - ANPR) (art. 3 bis D.Lgs. 7.3.2005 n.82 – Codice dell'amministrazione digitale)
- 7) elenco degli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia (art.16, comma 12, D.L.179/2012).

## **C. Il contenuto della relazione di notificazione**

L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Della relazione, finché non sarà possibile procedere al deposito telematico, dovrà essere estratta copia su formato analogico: essa andrà quindi stampata, e sulla stampa dovrà essere apposta l'attestazione della conformità al documento informatico da cui è tratta ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La relazione di notificazione deve sempre contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità all'originale delle copie informatiche degli atti formati su supporto analogico a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

#### **D. Prova della notificazione**

Non è ancora possibile procedere al deposito dell'atto notificato con modalità telematiche. Ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, l'avvocato produrrà la stampa ("estrae copia su supporto analogico"):

- del messaggio di posta elettronica certificata, che dovrà necessariamente recare, nell'oggetto, la dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994";
- dei suoi allegati;
- della ricevuta di accettazione, che individua il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante;
- della ricevuta di avvenuta consegna, che individua il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificato.

Su ciascun documento dovrà essere attestata la conformità delle stampe ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con specificazione del file inviato quale atto principale (nome file con estensione, ad esempio *citazione.pdf*), e indicazione della firma digitale apposta (ad esempio: *file sottoscritto digitalmente dall'Avv. Tizio*).